

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3343

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE SABBATA, TRIVA, MALAGUGINI, CARUSO, DONELLI,
DULBECCO, FABBRI SERONI ADRIANA, FAENZI, FLA-
MIGNI, IPERICO, LAVAGNOLI, TRIPODI GIROLAMO**

Presentata il 19 dicembre 1974

Modificazione delle norme sui bilanci e la contabilità regionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo scopo che si vuole raggiungere con la presente iniziativa è quello di dare certezza al potere legislativo delle regioni in materia di contabilità e di bilancio ed anche in materia di demanio e patrimonio.

Sull'argomento vi è stato, infatti, un contenzioso costituzionale relativamente ampio. Il potere legislativo regionale ne è sempre uscito confermato sulla base di più di un fondamento, come conseguenza, cioè, sia dell'autonomia legislativa delle regioni, sia della facoltà di autorganizzazione, sia della autonomia finanziaria.

Tuttavia le norme della legge statale, e in particolare l'articolo 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sembrano limitare il potere delle regioni e sembrano rinviarlo (almeno secondo il testo letterale) a quando sarà emanata la legislazione statale.

È vero che il detto articolo 20 è stato dichiarato costituzionalmente legittimo dalle decisioni della Corte, nel limite, però, di un significato transitorio. Tale transitorietà appare, peraltro, mal risolta dallo stesso articolo sotto due punti di vista: in primo luogo perché subordinata alla entrata in vigore di una nuova legge statale anziché alla entrata in

vigore di una legge regionale, in secondo luogo perché, una volta riservata la facoltà di compiere un nuovo atto legislativo, non pone un termine a tale riserva e perciò all'inizio dell'effettivo potere regionale (termine che invece è stato posto per l'attività legislativa generale delle regioni dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che ha in tal senso corretto l'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62).

L'interpretazione letterale non porta, perciò, ad un risultato costituzionalmente accettabile ed è quindi opportuno provvedere alla modificazione della norma nel senso che la renda transitoria ed in vigore solo in mancanza di legge regionale, indicando così una disciplina indiscutibilmente più rispettosa della autonomia regionale e non soggetta a incertezze costituzionali. In definitiva la modificazione proposta più che significato costitutivo ha il significato di riconoscimento di un potere della regione che già attualmente è in vigore.

Tale potere è da considerare regolato dagli statuti regionali e soggetto ai limiti posti dall'articolo 117 della Costituzione, mentre l'articolo 119 riserva alla legge statale norme di coordinamento che, riguardan-

do l'autonomia finanziaria delle regioni e il suo rapporto con la finanza statale e locale, possono interessare per ragioni di collegamento anche la contabilità e il bilancio.

Il progetto prevede a questo proposito alcune norme di coordinamento che non hanno un valore di vincolo unilaterale nei confronti delle regioni, ma creano vincoli anche per lo Stato, imponendogli adempimenti con scadenze e riconoscendo alle regioni la legittimità di criteri contabili che le liberino da attese ritardatrici che possono derivare non solo da inadempienze, ma anche da obiettive necessità di maturazione di procedure legislative o amministrative.

Norme di coordinamento sono d'altra parte già in vigore come parte organica della disciplina finanziaria contenuta in tutta la legge 16 maggio 1970, n. 281. L'aggiornamento di queste disposizioni potrà comportare la necessità di dettare nuove norme di coordinamento e la stessa esigenza potrà sorgere dal diretto esercizio del potere legislativo da parte delle varie regioni, secondo un processo che appare costituzionalmente e politicamente corretto perché fa emergere le esigenze e le soluzioni nel corso stesso dello svolgimento delle attività che sono soggette a coordinamento: se questo fosse dettato pregiudizialmente e per iniziativa unilaterale, sarebbe esposto al grave rischio di tradursi in una imposizione.

Si è ritenuto, poi, di cogliere l'occasione della presentazione di questo progetto di legge, che è rivolto a facilitare l'attività finanziaria amministrativa e contabile delle regioni, per introdurre un articolo che riconosce il potere della regione di effettuare spese pluriennali con autorizzazione, in certi casi, a stipulare contratti e ad assumere obbligazioni.

Infine si è voluto provvedere per i beni della regione in modo analogo a quanto proposto per l'amministrazione e contabilità.

Seguendo i criteri riassuntivamente esposti, con l'articolo 1 si limita la vigenza delle norme di cui all'articolo 20, invece che fino all'emanazione di una nuova legge della Repubblica, fino alla emanazione di una legge regionale e ciò non solo per le norme di amministrazione di patrimonio e contabilità previste nel terzo comma, ma anche per le dispo-

sizioni del primo e secondo comma e perciò del conseguente decreto del Presidente della Repubblica. Nulla invece si è previsto per l'ultimo comma in quanto appare puramente recettivo dell'articolo 81 della Costituzione e non può esercitare alcuna influenza sul valore costituzionale delle norme ripetute.

Con l'articolo 2 si è voluto obbligare il Governo a presentare, insieme con il bilancio di previsione dello Stato, un elenco delle somme proposte in assegnazione a ciascuna regione, in modo da evitare ritardi alla redazione dei bilanci regionali. L'elenco è soggetto ad esame e approvazione in sede di legge di bilancio. Per la stessa ragione si è prevista un'autonoma facoltà di previsione da parte delle regioni, non tanto per il caso di inadempienza all'obbligo sancito dall'articolo 2, inadempienza che non è ragionevolmente prevedibile, quanto per la pendenza di procedure legislative o di procedure amministrative attivate da leggi entrate in vigore dopo la scadenza disposta per l'adempimento del ministro del tesoro. Il testo dell'articolo 3 è conforme ad una previsione formulata dalle regioni.

Con l'articolo 4 si è invece voluto richiamare il sistema della distribuzione di finanziamenti in conto capitale in bilanci futuri, secondo criteri già largamente usati dallo Stato e dalle stesse regioni. Non si tratta quindi di una innovazione, ma solo di una affermazione di indirizzo che non vincola in alcun modo le regioni, ed esprime invece l'assenso del Parlamento per quello che riguarda gli interessi generali del paese, assenso che si traduce in un invito vincolante rivolto al Governo perché non frapponga ostacoli alle produzioni legislative regionali.

L'ultimo articolo, infine, per adeguare la disciplina dei beni a quella proposta con la modificazione dell'articolo 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sopprime l'ultimo comma dell'articolo 21 della stessa legge, non intendendo, con questo, negare che alcune delle norme ivi richiamate abbiano valore di principi fondamentali limitanti la sovranità legislativa regionale, ma intendendo, invece, eliminare l'indebita attribuzione di tale valore a tutte le dette norme. Per quelle che hanno valore di principio fondamentale si ritiene sufficiente l'articolo 117 della Costituzione che non ha bisogno di essere ripetuto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le norme di amministrazione del patrimonio, contabili e di bilancio dello Stato, in quanto applicabili, e il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171, si osservano dalle regioni fino a che la materia non sia regolata da legge regionale, in base all'articolo 117 della Costituzione.

I primi tre commi dell'articolo 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono abrogati.

ART. 2.

Gli adempimenti per il riparto delle assegnazioni dello Stato alle regioni devono essere compiuti in termine utile per consentire al Ministro del tesoro di allegare agli atti di cui all'articolo 34 della legge 1° marzo 1964, n. 62, l'elenco delle relative proposte per ciascuna regione, che sono assoggettate all'approvazione con la legge di bilancio.

ART. 3.

Per le assegnazioni dello Stato alle regioni per l'esercizio di funzioni proprie o delegate la regione ha facoltà di iscrivere nello stato di previsione delle entrate del proprio bilancio le somme corrispondenti alle assegnazioni stesse anche prima che si sia provveduto alla loro attribuzione e al loro riparto, quando vi siano elementi sufficienti per prevedere anche approssimativamente l'ammontare.

ART. 4.

Anche prima della adozione di legge per il bilancio e la contabilità la regione può effettuare interventi urgenti in conto capitale per opere o servizi, precisando l'ammontare complessivo delle spese nonché la quota di spesa eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al Consiglio e quelle a carico degli esercizi futuri oppure rinviando, per questi ultimi, la determinazione delle quote di spesa destinata a gravare su ciascuno di essi.

Tali leggi pluriennali, nel caso in cui prevedono opere ed interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, possono auto-

rizzare la stipulazione del contratto o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sullo stanziamento di ciascun bilancio le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso dei relativi esercizi.

ART. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è soppresso.